REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **NAPOLI** SEZIONE **28**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**STANZIOLA**	**DR. MAURIZIO**	**Presidente**
☐	**MILILOTTI**	**DR. PASQUALE**	**Relatore**
☐	**SOVIERO**	**DR. FRANCESCO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 3760/08
depositato il 21/02/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PR0T 10207 I.C.I. 2004
contro COMUNE DI CASAMARCIANO
difeso da:
ROVITO NUNZIO
DOTTORE COMMERCIALISTA
VIA NILO, 28 80100 NAPOLI

proposto dal ricorrente:
CONGREGAZIONE [redacted]

difeso da:
NANIA FRANCESCO
DOTTORE COMMERCIALISTA
VIA ALABARDIERI 1 80121 NAPOLI NA

IL GIUDICE RELATORE
dott. Pasquale Mililotti

SEZIONE
N° 28
REG.GENERALE
N° 3760/08
UDIENZA DEL
01/10/2009 ore 09:00
SENTENZA
N° 653
PRONUNCIATA IL:
01 OTT. 2009
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
01 OTT. 2009
Il Segretario
(Carlo BOVE)

(2)

N.3760 / 2008 RGR

SVOLGIMENTO DELLA CAUSA,COSTITUZIONI ED ECCEZIONI.

Avverso l'avviso specificato in epigrafe,notificato in data ,notificato l'11 dicembre 2007 ed inerente il pagamento di complessivi 10.865,00 EURO per ICI dell'anno 2004,sanzioni,interessi e spese,ha proposto ricorso [redacted] madre [redacted],legale rappresentante della Congregazione [redacted] ,la quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione ed,in via subordinata,il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta stabilita dall'art.7-primo comma-lettera- I D.Lgs.504 / 1992,l'annullamento della sanzione irrogata per omessa denunzia,la rideterminazione delle imposte e degli interessi dovuti per effetto del mancato riconoscimento dell'esenzione spettante e degli errori eventualmente compiuti dal Comune di Casamarciano nella individuazione degli interessi di mora.,nonché la nomina di un consulente tecnico e la riunione delle cause che saranno incardinate in relazione a tutte le annualità accertate,a suo carico,dal Comune di Casamarciano.

In particolare,,la ricorrente ha eccepito:

l'illegittimità dell'avviso perché si fonda dell'erroneo presupposto dell'inesistenza a carico della ricorrente dei requisiti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'esenzione previsti per gli enti no-profit,ex D.Lgs.504/1992 , per assoluta carenza di motivazione e violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi,

l'illegittimità della sanzione per omessa denuncia,trattandosi di caso di non punibilità, sussistendo le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle diposizioni alle quali l'Ente impositore fa riferimento per l'irrogazione ,

l'errato conteggio degli interessi di mora.

In data 11 settembre 2009,la ricorrente ha presentato memorie aggiuntive ,ha prodotto ulteriori documenti ed ha insistito per l'accoglimento dell'atto introduttivo.

In data 16 settembre 2009,il Comune di Casamarciano si è costituito,ha controdedotto,ponendo in risalto che l'attività svolta negli immobili è stata di natura, esclusivamente, commerciale, ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il Collegio osserva che,essendo fondato,il ricorso è meritevole di accoglimento.

Premesso che la ricorrente non può non essere annoverata tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed iscritti al registro delle persone giuridiche ed inclusa,perciò, nella categoria giuridica propria dell'ordinamento statuale ,in correlazione con l'attività effettivamente posta in essere da essa per il perseguimento di fini di religione e di culto (art.2 legge 20 maggio 1985 n.222), il Collegio è del parere che questo concetto non è intrinseco alla natura dell'ente né a quella necesso riveste ai fini del diritto canonico.

Oltre all'attività istituzionali,le comunità religiose svolgono all'interno delle unità immobiliari di proprietà,anche attività assistenziali,previdenziali,sanitarie didattiche,ricettive, culturali ,ricreative , sportive ed eventualmente commerciali.

Per usufruire dell'esenzione dell' ICI stabilita, a favore degli enti no- proft ,dall'art.7 –primo comma- lett I) del D.Lgs. 504/1992,l'art.39 del D.L.223/2006,convertito nella legge 248/2006,ha stabilito che la norma istitutiva del diritto all'esenzione dall'imposta deve ritenersi applicabile alle attività indicate nel primo comma del citato art.7,che non abbiano esclusivamente natura commerciale e la cui finalità non risulti come carattere unico.

Va ivi aggiunga che le attività di cui all'art.16 lett.A della legge 20 maggio 1985 n.222 , sono quelle di religione o di culto , richiamate dal mentovato articolo 7 e "dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime,alla formazione del clero e dei religiosi,a scopi missionari,alla

IL GIUDICE RELATORE
dott. Pasquale [illegible]

catechesi,all'educazione cristiana" e l'articolo 2 –comma primo-della legge 20 maggio 1985 n.222 ha disposto di considerare"aventi fine di religione e culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa,gli Istituti religiosi,i seminari".
Conseguentemente, la circostanza che la la ricorrente,ente non commerciale ex art.87-primo comma- lertt C) DPR 917/1986 (Testo Unico(), utilizza gli immobili anche per il perseguimento diretto delle proprie finalità istituzionali di religione e di culto e l'ulteriore circostanza che in essi vengano, contemporaneamente, esercitate attività qualificabili commerciali connesse a quelle istituzionali,non determinano,a parere di questo Collegio,la perdita del diritto all'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili.
L'art.111 bis del T.U. 22 dicembre 1986 n.917,infatti,prevede che la qualifica di ente non commerciale deve intendersi perduta qualora l'ente eserciti, prevalentemente, attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
L'atto di accertamento impugnato,pertanto, è illegittimo e deve considerarsi "tamquam non esset".
Sussistendo giusti ed equi motivi,il Collegio ritiene di compensare,per intero,le spese giudiziali.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Napoli l'1 ottobre 2009.

IL GIUDICE RELATORE
(dott.Pasquale Milillotti)

IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio Stanziola)

COMMISSARIA PROVINCIALE · NAPOLI